

Publicato il 05/03/2018

N. 01341/2018REG.PROV.COLL.

N. 05597/2017 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 5597 del 2017, proposto da:
F. s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato
Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della
Consulta, 50;

contro

Comune di Cagliari non costituito in giudizio;
Impresa S. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
avvocati Marcello Patrizio Mereu e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I n.
00477/2017, resa tra le parti, concernente affidamento della progettazione e
dell'esecuzione dei “lavori di restauro dei prospetti e delle coperture del Palazzo
..... della via in.....”

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Impresa S. ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato l'8 gennaio 2016, il Comune di Cagliari indiceva una procedura integrata per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei *“lavori di restauro dei prospetti e delle coperture del Palazzo della via”* da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Alla procedura partecipavano quattro imprese. Alla seduta del 29 dicembre 2016, la Commissione aggiudicatrice, terminato l'esame delle offerte tecniche ed economiche, stilava la graduatoria con al primo posto la ditta S. con il punteggio di 98,32; al secondo posto della graduatoria era collocata la F. s.n.c. con il punteggio di 92,83.

2.1. Con determinazione 30 dicembre 2016 prot. 11155 era disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta S. *“al prezzo di € 572.235,14 + Iva di cui e 520.052,08 per lavori ed € 52.183,06 + Iva per progettazione definitiva ed esecutiva, oltre a € 96.115,38 + Iva per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 668.350,52 + Iva”*.

3. F. s.n.c. impugnava al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che l'aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara. Nel giudizio, iscritto al numero di Registro generale 89/2017, si costituivano la ditta S. e il Comune di Cagliari che concludevano per il rigetto del ricorso.

4. Pendente il giudizio, con determinazione 20 febbraio 2017 n. 287, il Dirigente del servizio lavori pubblici del Comune di Cagliari escludeva dalla procedura la

ditta S. per violazione del punto 1) del disciplinare di gara che prescriveva la sottoscrizione in ogni pagina del progetto definitivo e degli elaborati formanti l'offerta tecnica e, in conseguenza, revocava il provvedimento di aggiudicazione.

5. La revoca dell'aggiudicazione era impugnata al medesimo Tribunale amministrativo dalla ditta S. nel giudizio iscritto al numero di registro generale 144/2017. Nel giudizio si costituiva il Comune di Cagliari che concludeva per il rigetto del ricorso nonché la F. s.n.c. che spiegava ricorso incidentale con il quale sosteneva l'illegittimità degli atti della procedura per la mancata esclusione della ditta S. per ragioni diverse dalla omessa sottoscrizione del progetto definitivo e degli elaborati formanti l'offerta tecnica. Erano, in sostanza, ripetute le ragioni di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione poste a fondamento del ricorso con Rg. n. 89/2017.

6. Il Tribunale amministrativo disponeva, preliminarmente, la riunione dei ricorsi in quanto riguardanti la medesima vicenda sotto il profilo soggettivo e oggettivo; esaminava, poi, il ricorso con Rg. 144/2017 ritenendolo fondato e dichiarando, per gli effetti, l'illegittimità del provvedimento di esclusione della ditta S. dalla procedura (nonché la nullità della clausola del disciplinare nella parte in cui imponeva la sottoscrizione in ogni pagina del progetto definitivo e degli elaborati allegati) e annullandolo. Il ricorso incidentale era respinto, così come il ricorso con Rg. 89/2017, e confermata, in questo modo, l'aggiudicazione della gara a favore della ditta S. .

7. F. s.n.c. appella la sentenza. Si è costituito in giudizio la ditta S.; il Comune di Cagliari, pur regolarmente intimato, non si è costituito. Le parti hanno presentato memorie in vista dell'udienza di merito, nonché memorie di replica.

All'udienza del 18 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il primo motivo di appello la F. s.n.c. censura la sentenza per aver respinto il motivo del ricorso incidentale (di contenuto identico al primo motivo del ricorso principale rivolto nei confronti del provvedimento di aggiudicazione) che

contestava l'ammissione alla procedura della ditta S. nonostante la mancata sottoscrizione dell'offerta presentata.

8.1. Riferiva l'appellante che gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, quella economica nonché il piano della sicurezza mancavano di sottoscrizione in calce, avendo i componenti del RTI con capogruppo la ditta S. sottoscritto il solo frontespizio dei diversi documenti; in questo caso, sosteneva l'appellante, non è possibile riferire i documenti all'offerente alla stregua di manifestazione di volontà rivolta alla stipula del contratto.

8.2. La sentenza impugnata ha respinto la censura; premesso che specifica clausola del disciplinare di gara imponeva la sottoscrizione in ogni pagina degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come pure di tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, dai singoli soggetti componenti il gruppo di progettazione, ciascuno per la propria parte di competenza, la sentenza ha dichiarato la nullità della clausola per contrasto con l'art. 46, comma 1-*bis*, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui consente l'esclusione solo in caso di *“mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti”*, tra le quali non figura la sottoscrizione dell'offerta nei termini severi imposti dal disciplinare di gara.

8.2.1. D'altra parte, continua la sentenza, funzione della sottoscrizione è di garantire la provenienza dell'offerta da tutti i soggetti (impresa e progettisti) che si vincolano nei confronti della stazione appaltante all'esecuzione della prestazione, onde non può dubitarsi della serietà dell'impegno quando, oltre alla sottoscrizione nel suo frontespizio, l'offerta risulta regolarmente inserita nella relativa busta, con la domanda di partecipazione e tutti gli altri documenti riferibili all'impresa e al gruppo di progettazione interessato.

9. L'appellante contesta la decisione con richiami alla giurisprudenza, dalla quale trae che nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta si realizza solo con la firma in calce alla dichiarazione del concorrente e che non può esservi

equipollenza tra la firma in calce e quella apposta sul mero frontespizio poiché solamente la prima esprime la consapevole assunzione di paternità di un testo (e la responsabilità in ordine al suo contenuto); la giurisprudenza contrasta anche l'assunto della sentenza appellata che l'inserimento dell'offerta nella relativa busta confermi la sua riconducibilità all'operatore economico che l'ha depositata.

10. Il motivo di appello è infondato e va respinto.

11. Preliminarmente: l'appellante non censura la sentenza nella parte dichiarativa della nullità della clausola del disciplinare di gara che imponeva la sottoscrizione in ogni pagina della documentazione integrante l'offerta (tecnica ed economica) e del piano per la sicurezza. Tale capo di sentenza è, dunque, ormai coperto dal giudicato interno.

Alla luce del motivo di appello così indentificato, la questione resta se, anche nel caso in cui il disciplinare di gara nulla imponga, sia da ammissibile o meno l'offerta qualora i singoli documenti dei quali è composta la parte tecnica (oltre che il piano per la sicurezza), risultino sottoscritti sul solo frontespizio e non in ogni pagina, e, comunque, non nell'ultima pagina (c.d. sottoscrizione in calce).

Nel caso di specie, infatti, risulta sottoscritta la dichiarazione di possesso dei requisiti nonché l'offerta economica; sono, invece, firmati solo sul frontespizio e siglati in ogni pagina i documenti che compongono l'offerta tecnica e il piano per la sicurezza.

12. Ritiene il Collegio che alla questione debba darsi risposta positiva: l'apposizione della firma sul frontespizio dei documenti che compongono l'offerta tecnica (come anche il piano per la sicurezza) è sufficiente a garantire la riconducibilità dell'offerta al concorrente che l'ha presentata, salvo incertezze ulteriori che vanno adeguatamente allegare e provare chi le invoca per contestare l'ammissione alla procedura di altro concorrente (nel caso di specie: il ricorrente che contesta l'aggiudicazione per mancata sottoscrizione in calce).

12.1. Tale conclusione discende dalle disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici *ratione temporis* applicabile. In particolare, l'art. 46 [Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione], comma 1-bis stabilisce: «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti (...) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei bandi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte».

La disposizione va intesa nel senso che la mancata sottoscrizione comporta l'esclusione del concorrente solo se genera incertezza circa la provenienza dell'offerta. In sostanza, il «per» (nel sintagma «per difetto di sottoscrizione») va inteso come «dovuto a».

Se ne ricava, *a contrario*, che se il difetto di sottoscrizione non genera incertezze circa la provenienza dell'offerta da un certo operatore, non vi è luogo alla sua esclusione (così Cons. Stato, VI, 27 febbraio 2018, n. 1202; V, 10 settembre 2014, n. 4595). Si tratterebbe, infatti di un formalismo inutile e incongruo rispetto alle finalità di interesse pubblico cui la disciplina della gara è anzitutto orientata.

12.2. Ricorre infatti un'esigenza superiore e di carattere generale, bene evidenziata dalla sentenza impugnata: un formalismo circa le cause di esclusione, fondato su mere ragioni redazionali dell'offerta e inidoneo a dimostrare il difetto di un buon titolo di partecipazione del concorrente, solo restringe la più ampia partecipazione degli operatori economici alla gara e ne penalizza l'efficienza (cfr. Cons. Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5289); è, dunque, da evitare.

13. In conclusione: la F. s.n.c. ha, anche in appello, sostenuto la non ammissibilità in ragione della mera mancata sottoscrizione della documentazione costituente l'offerta tecnica, ma senza precisare perché ne siano derivate incertezze sulla provenienza dell'offerta dal concorrente che l'ha presentata. Sicché la censura va respinta, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

13.1. Nel primo motivo di appello (par. 1.2.) l'appellante censura un assunto che assume essere a fondamento della decisione di primo grado; si tratta del seguente passaggio: *“la stazione appaltante avrebbe, quanto meno, dovuto ammettere la ricorrente al soccorso istruttorio, giacchè a fronte della sottoscrizione del frontespizio dell’offerta potrebbe parlarsi – non già di “sottoscrizione mancante”, bensì al massimo - di “sottoscrizione incompleta”.*

In realtà, nei termini esposti, il primo giudice ha riportato la sostanza di un’argomentazione del ricorso della ditta S. a sostegno della illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e non un proprio convincimento rilevante per la decisione assunta.

Tale constatazione esime il Collegio da ogni ulteriore approfondimento al riguardo.

14. Con il secondo motivo di appello la F. s.n.c. censura la sentenza *“per mancato rilievo della violazione dell’art. 100 d.lgs. 81/08 per carenze documentali nell’offerta tecnica e nel PSC di S.”.*

14.1. Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto il (secondo) motivo di ricorso (principale corrispondente al primo del ricorso incidentale) che prospettava la mancata corrispondenza del *PSC – Piano di sicurezza e coordinamento* dell’aggiudicataria, alle caratteristiche richieste della *lex specialis*: e ciò per omessa esposizione della stima completa dei costi per la sicurezza. Essa in primo grado aveva evidenziato che l’art. 100 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel definire il contenuto del *PSC*, indica anche la stima dei costi secondo il punto 4 dell’allegato XV; questo, a sua volta, indica le modalità di stima di detti costi (computando i costi degli apprestamenti previsti, delle misure preventive e protettive di protezione individuale, degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva, degli interventi finalizzati alla sicurezza, delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva). Nel *PSC* presentato dalla

ditta S. - si sosteneva in ricorso - mancherebbe la stima dei predetti costi, sicché resta incomprensibile come si intenda impiegare la somma che il bando destina a “*Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 96.115,38 €*”.

14.2. La sentenza ha respinto la censura per genericità, in mancanza di indicazione precisa dei vizi dell’offerta, nonché considerato il carattere dettagliato del *PSC* presentato dalla ditta S. nel quale, si afferma, sono indicati espressamente i costi di sicurezza interni aziendali (“*nell’importo di € 31.364,62*”).

14.3. L’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe confuso i costi di sicurezza interni con i costi della sicurezza; questi ultimi, disciplinati dall’art. 100, comma 1, d.lgs. 81 cit., erano quelli cui aveva inteso far riferimento nel motivo di ricorso e che risultavano non analiticamente esposti.

15. Il motivo è infondato e va respinto.

15.1. Il disciplinare di gara (pag. 6) richiedeva l’indicazione nell’offerta economica, a pena di esclusione, dei “*costi relativi alla sicurezza aziendale (interni)*”, tenuti distinti dai costi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e specificati nel bando di gara.

Il Capitolato speciale, pur prevedendo, tra gli elaborati costituenti il “*progetto definitivo*”, anche il “*PSC e relativo fascicolo dell’opera*”, inseriva il “*Piano di sicurezza e coordinamento*” nell’ambito dei “*Contenuti tecnici del progetto esecutivo*” (art. 6).

Il *PSC- Piano di sicurezza e di coordinamento* è disciplinato dall’allegato XXI – art. 25 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma solo in relazione al progetto esecutivo (sono definiti espressamente «*i documenti complementari al progetto esecutivo*»). L’art. 39, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163*] ribadisce: «*Il piano di sicurezza e coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo[...]*».

Dette indicazioni vanno intese nel senso che il *PSC*, completo delle specificazioni richieste dall’art. 100 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 va predisposto contestualmente alla redazione del progetto esecutivo (come confermato a pag. 36 del capitolato: “*Si*

richiama l'obbligo per l'Impresa della sottomissione esplicita, da inserirsi in apposita clausola del contratto d'appalto, alla puntuale e precisa osservazione di quanto prescritto nel progetto definitivo in materia di sicurezza, nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e nei suoi allegati compresi nel progetto esecutivo che l'Impresa dovrà presentare - documento da citarsi all'atto aggiuntivo al contratto d'appalto per farne parte integrante ed essenziale - piano all'uopo predisposto ai sensi del D. Lgs 81/08 dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (...)", laddove, invece, in sede di presentazione dell'offerta economica, è richiesto all'operatore economico solo la predisposizione di un Piano di sicurezza e di coordinamento dal quale evincere la ripartizione dei costi per oneri per la sicurezza quantificati dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 20 marzo 2015, n. 3).

A prescindere dal contenuto del Piano di sicurezza e di coordinamento presentato dalla ditta S. , non è dubbio che eventuali imprecisioni ivi contenute non incidono, nella fase della progettazione definitiva, sulla validità dell'offerta presentata.

15.2. Le medesime considerazioni valgono anche per il *cronoprogramma*; nella parte finale del terzo motivo di appello – che sarà oggetto di esame nei successivi paragrafi – si contesta il contenuto di quello presentato dalla ditta S. per omessa valutazione dei costi dei lavori in contrasto con la previsione dell'art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Tuttavia, vale per il *cronoprogramma* quanto detto per il *PSC*: come si ricava dall'indicazione iniziale dell'art. 40 cit. il *cronoprogramma* è redatto a corredo del progetto esecutivo. È in quella sola sede – e non invece in fase di redazione di progetto definitivo, unico richiesto agli offerenti – che deve essere valutata la conformità alle disposizioni in materia.

La sentenza, che con questa motivazione ha respinto la censura proposta dall'appellante, non è dunque erronea come vorrebbe l'appellante: va solo precisato che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il disciplinare di gara, come il capitolato speciale, si limitavano a richiedere

un *cronoprogramma* dettagliato delle varie fasi di lavoro, senza far riferimento alla valutazione dei costi.

16. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per *“mancato rilievo della difformità del progetto della S. dalla richiesta della lex specialis a causa di carenze documentali e per violazioni del DPR n. 207/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008”*.

Sostiene l'appellante di aver contestato (con il terzo motivo di ricorso principale cui corrisponde il secondo motivo del ricorso incidentale) l'aggiudicazione alla ditta S. per aver presentato un progetto definitivo non rispettoso dell'art. 28 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per cui gli elaborati grafici che accompagnano il progetto *«sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano differenze significative differenze tecniche e di costo»*) e neppure delle prescrizioni di cui all'Elaborato n. 5 del progetto preliminare (che richiedeva la presentazione delle *“piante dei vari livelli calpestabili con particolare riferimento ai profili degli apparecchi decorativi del prospetto...le piante delle coperture, i prospetti esterni, alcune sezioni – prospetti atte ad illustrare in modo coordinato tutte le superfici parietali... un accurato rilievo fotografico...restituzione fotopiani, riprese con videocamera”*).

A suo dire, infatti, il progetto definitivo dell'aggiudicatario era carente delle piante dei vari livelli del Palazzo, dei prospetti di sezione e le tavole erano state presentate senza una reale verifica dello stato dei luoghi; inoltre, il progetto preliminare non conterrebbe la restituzione dei fotopiani (mosaicatura di immagini digitali raddrizzate).

Lamenta, dunque, l'appellante che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato e percepito la questione che era stata posta nei termini descritti.

16.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza, esposta la doglianza, esaminava tutti i profili di criticità lamentati, affermando, quanto alla violazione dell'art. 28 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207: *“La doglianza è priva di pregio giacché, come osserva la difesa della S., tutte le piante sono state*

fornite, come richiede la disciplina richiamata in “scala metrica”, per cui è sufficiente un righello per ricavare immediatamente le quote”; quanto alla violazione delle richieste contenute nell’Elaborato n. 5 “Tali doglianze sono infondate in fatto, giacché come ha evidenziato la difesa della S. senza trovare una puntuale smentita tra gli allegati all’offerta tecnica vi erano la pianta relativa ai vari livelli dell’edificio, i “profili sezione” della copertura, nonché un rilievo completo di tutto l’edificio effettuato con laser scanner di precisione riportato nella Relazione A.10 e nella Tav. G.02”; infine, quanto alla “restituzione dei fotopiani”, precisava che: “Anche questa censura è priva di pregio, sia perché inteferente su aspetti tecnici valutativi rimessi alla discrezionalità della Commissione, sia perché efficacemente confutata in fatto dalla difesa della S., la quale riferisce, senza incontrare puntuale smentita, che tali dati erano presenti negli elaborati progettuali, in particolare in quelli numerati da G.01 a G.07.06”.

16.2. L’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., impone all’appellante di rivolgere “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”. La disposizione è intesa dalla giurisprudenza nel senso che l’appellante è tenuto ad effettuare una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, e che non è ammissibile la mera riproposizione, sia pure in diversa veste, delle ragioni a suo tempo esposte nei motivi di ricorso (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato III, 26 gennaio 2018, n. 570; VI, 10 ottobre 2017, n. 4823; III, 11 ottobre 2017, n. 4722).

16.3. Da quanto sopra consegue che per bene censurare la sentenza appellata, l’appellante avrebbe dovuto, da un lato, allegare e provare di aver contestato, negli atti di causa, le allegazioni della controinteressata, per cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto applicare il principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, Cod. proc. amm., e, dall’altro, per porre questo giudice d’appello nelle condizioni di decidere sul motivo, specificare le ragioni per le quali gli elaborati richiamati dalla sentenza (e dunque non più genericamente quelli costituenti l’offerta tecnica della controparte) non presentavano il contenuto loro ascritto.

16.4. L'appellante, invece, si è limitata a riportare i motivi di ricorso così come formulati negli atti di primo grado, con ciò incorrendo nell'inammissibilità del motivo di appello.

17. Con il quarto motivo di appello la F. s.n.c. contesta la sentenza di primo grado per *“mancato rilievo dell'inesatta valutazione del progetto della S. s.r.l. per violazione dell'art. 5 del Capitolato speciale e per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in merito al progetto redatto”*.

L'appellante riferisce di aver esposto in ricorso (quarto motivo del ricorso principale e terzo motivo del ricorso incidentale) le precise ragioni per le quali il progetto presentato dalla ditta S. meritava un punteggio inferiore a quello che le era stato attribuito. In particolare, si tratta delle carenze relative alla *“richiesta di impermeabilizzazione a nuovo e di realizzazione di una nuova pavimentazione con piastrelle galleggianti delle terrazze di copertura”*, previste dall'aggiudicataria solo per 1/10 della superficie totale delle terrazze, della genericità in ordine a *“quale prodotto o materiale intenda utilizzare sulla facciata di via per la protezione superficiale di manufatti in pietra capaci di rallentare il degrado (cfr. RL.PR 01, doc. 40), consolidare tramite iniezioni di miscela a bassa pressione (cfr. RLC.02, doc. 40) p per la tinteggiatura delle opere esterne”*.

Essa instaura, infine, un confronto tra le percentuali di quantità lavorate proposte, in relazione a ciascun elemento architettonico, dalle due imprese e contesta la ragione con la quale la sentenza ha respinto la censura in quanto priva di riscontro con l'oggetto dell'appalto, la sua disciplina complessiva e le contestazioni mosse.

17.1. Il motivo, anche a superare i profili di inammissibilità per genericità, è infondato.

La sentenza respinge le censure proposte per ragioni che vanno condivise poiché logiche e coerenti, non scalfite dalle generiche contestazioni dell'appello: la scelta di sostituire la sola parte della pavimentazione mancante è giustificata dalla prospettiva di ridurre i costi per la stazione appaltante, la descrizione dei prodotti

offerti sotto il profilo tecnico è sufficiente ai fini della valutazione dell'offerta consentendo di identificare le lavorazioni cui si impegna il concorrente; infine, il confronto tra le percentuali di quantità lavorate per ogni elemento architettonico è inammissibile poiché impinge in valutazioni di merito rimesse esclusivamente alla stazione appaltante.

17.2. Nell'ultima parte del motivo di appello, F. s.n.c. lamenta l'omessa pronuncia in relazione alla censura che contestava l'operato della Commissione aggiudicatrice per non aver colto *“l'illogicità e la contraddittorietà di quanto presentato nell'offerta con quanto effettivamente realizzabile dalla medesima offerente alla luce della documentazione presentata in fase di gara”*.

Sostiene l'appellante di aver descritto, nel motivo di ricorso, una serie di interventi presenti nella relazione sintetica del progetto definitivo della ditta S. ma non riportati nel computo metrico, negli elaborati grafici e nell'elenco dei prezzi unitari ovvero, in tali ultimi documenti, gravemente ridotti (come esempio sono ricordati l'impianto di illuminazione delle facciate con tecnologia led, la rete antivolatile sulle cornici delle facciate a bassa tensione elettrica, la linea vita di sicurezza sulla terrazza prospiciente la via, due bussole in vetro e acciaio a protezione degli sbarchi delle scale a chiocciola, la pellicola foto catalitica ed idrofuga su superfici vetrate al piano terra di via

Tali discordanze documentali, a dire dell'appellante, avrebbero dovuto condurre la Commissione aggiudicatrice a riconoscere un punteggio inferiore a quello attribuito in sede di valutazione dell'offerta.

17.3. Il motivo è infondato.

La sentenza ha pronunciato sulla censura, nel senso che gli interventi dei quali si lamentava l'espunzione nella documentazione tecnica erano *varianti migliorative*, cui non corrispondeva un costo aggiuntivo: onde l'aggiudicataria non era tenuta a riportarne il costo economico nel computo metrico.

Tale passaggio logico della sentenza impugnata non è oggetto di specifico motivo di censura in sede di appello.

18. In conclusione, l'appello di F. s.n.c. va respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.

19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la F. s.n.c. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori e spese di legge, a favore della Impresa S. .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Federico Di Matteo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO